

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO



- **Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 33 del 08.04.2025**
- **Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 31 del 29.04.2025**
- **Modificato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 12.11.2025**
- **Modificato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 28 del 22.04.2026**

Sommario

SOMMARIO	2
PREMESSA	3
ARTICOLO 1 – FINALITÀ DEL PRESENTE CODICE.....	4
ARTICOLO 2 –DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL BULLISMO	4
2.1 FORME E TIPOLOGIE DI BULLISMO	5
2.2 CHI È IL BULLO.....	6
2.3 CHI È LA VITTIMA	7
2.4 CHE COSA NON È BULLISMO	7
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL CYBERBULLISMO	8
3.1 COSA RIENTRA NEL CYBERBULLISMO	9
ARTICOLO 4 - BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE.....	10
ARTICOLO 5 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	12
ARTICOLO 6 – CONSEGUENZE GIURIDICHE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO.....	13
6.1 RESPONSABILITÀ DELLE DIVERSE FIGURE	15
ARTICOLO 7 – ORGANI SCOLASTICI PERMANENTI DI PRESIDIO	18
ARTICOLO 8 – PREVENZIONI SCOLASTICHE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO.....	20
ARTICOLO 9 – PROCEDURA PER LA GESTIONE DI EPISODI.....	20
ARTICOLO 10 – SANZIONI DISCIPLINARI SCOLASTICHE.....	21
ARTICOLO 11 – AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO	23
ARTICOLO 12 – MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL CODICE.....	24
ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI.....	24
MODULO DI PRIMA SEGNALAZIONE DI CASO DI (PRESUNTO) BULLISMO E/O CYBERBULLISMO.....	25

Premessa

Negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione degli studiosi delle scienze dello sviluppo verso i disturbi della condotta in età adolescenziale: questo è avvenuto probabilmente a causa delle nuove sollecitazioni che giungono dai mezzi di comunicazione di massa, che sono in uso perlopiù tra i ragazzi. Sono proprio questi mezzi che riportano, con sempre maggiore frequenza, episodi di aggressività, di violenza, di cinismo, ma anche, per converso, di depressione, di smarrimento, di disperazione.

È in questa prospettiva che si inserisce lo studio del fenomeno del bullismo in fase scolastica, di quella distorsione dei rapporti tra coetanei che crea disparità, laddove dovrebbero esserci parità e reciprocità, e instaura un profondo squilibrio che vede da un lato un prepotente e dall'altro una vittima, qualcuno che prevarica e qualcuno che subisce.

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione e accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza e attiva strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio, in molti casi determinati da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o a escludere. Si tratta di aggressioni e molestie spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

La scuola, così come la famiglia, ha il compito di educare gli individui. Essa deve insegnare ai bambini e ai ragazzi a rispettare gli altri e a essere solidali, a non assumere atteggiamenti di diffidenza, di rifiuto, di discriminazione e di intolleranza verso persone che presentano caratteristiche diverse dalle proprie e, quindi, a rapportarsi agli altri senza opinioni preconcepite, stereotipi e pregiudizi. È indispensabile che gli individui, sin dalla tenera età, vengano educati, sia dai genitori sia dagli insegnanti, a considerare gli altri come persone e non come membri di particolari categorie. In questo modo la scuola potrà gettare le basi per lo sviluppo di una mentalità aperta alla diversità, di qualsiasi tipo essa sia. La scuola deve fare in modo che gli individui si sentano parte di una stessa comunità sulla base di un minimo comune denominatore di regole, di valori e di criteri di convivenza. E la finalità della scuola, come la stessa Costituzione (artt. 3 e 34) cita, è proprio quella che tutti, senza distinzione di sesso, di

razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, abbiano il diritto e il dovere di essere istruiti.

Il 14 giugno 2024 è stata promulgata la Legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo". In particolare la legge citata ha apportato, tra le altre, modifiche alla Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", prevedendo all'art. 1 l'adozione da parte di ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento, di un Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, istituendo a tal fine anche un tavolo permanente di monitoraggio.

Articolo 1 – Finalità del presente Codice

L'Istituto Comprensivo Futura, data la natura complessa e multifattoriale dei fenomeni, mediante il presente Codice predispone azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo volte a incrementare, all'interno della scuola, la consapevolezza del fenomeno da parte di tutte le sue componenti (alunni, personale scolastico, famiglie); individuare modalità di prevenzione e predisporre iniziative al fine di contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico; sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle differenze, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, la consapevolezza dei diritti e dei doveri e il dialogo tra le culture; sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; definire, infine, modalità e procedure codificate di intervento nei casi in cui si verifichino e accertino episodi di bullismo e cyberbullismo.

Articolo 2 – Definizione e caratteristiche del bullismo

Il termine bullismo deriva dalla traduzione letterale del termine "bullying", parola inglese usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo. Ai sensi della Legge 17 maggio 2024, n. 70, per bullismo "si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti

vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".

Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo quando viene esposto ripetutamente alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni. Le caratteristiche distintive del fenomeno dunque sono:

- ❖ **Intenzionalità**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più isolati e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- ❖ **Asimmetria** di potere: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale. Il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è vulnerabile e incapace di difendersi.
- ❖ **Sistematicità**: le azioni offensive sono commesse ripetutamente.

Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione persistente che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno. Una delle conseguenze delle condotte bullizzanti è spesso un danno per l'autostima della vittima, danno che permane nel tempo e che può determinare un progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali ove normalmente si dovrebbe invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni.

2.1 Forme e tipologie di bullismo

Il comportamento del bullo può contemplare sia azioni dirette, come la violenza fisica, sia azioni indirette, come la violenza psicologica e verbale, spesso tendenti all'isolamento della vittima:

- Il **bullismo diretto** si manifesta quando il bullo agisce in prima persona contro la vittima attraverso molestie esplicite (atti aggressivi manifesti come spintoni, calci, schiaffi, pestaggi, ecc.; furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose, agli orientamenti sessuali o alla presenza di disabilità; minacce ed estorsioni).
- Il **bullismo indiretto** danneggia la vittima con molestie nascoste (diffusione di storie non vere; isolamento sociale e intenzionale: esclusione di un/una compagno/a da attività comuni, scolastiche o extrascolastiche, ecc.).

A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, si distingue normalmente tra:

- **Bullismo fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.); furto intenzionale e danneggiamento di beni personali.
- **Bullismo verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- **Bullismo relazionale-sociale:** isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).
- **Bullismo sessuale:** allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale.
- **Bullismo discriminatorio:** ogniquale volta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere ad esempio percepita sotto il profilo dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, ecc.).

2.2 Chi è il bullo

Una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l'aggressività verso i coetanei. I bulli tuttavia sono spesso aggressivi anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti. I bulli sono inoltre caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime.

Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici. Non a caso rientrano in questa forma di devianza sia soggetti del ceto medio, che provengono da situazioni familiari tranquille, sia le ragazze, le quali ricorrono soprattutto al bullismo relazionale o manipolativo.

Tra gli attori delle prepotenze si distinguono:

- ❖ il **bullo leader**, ideatore delle prepotenze (non sempre persecutore);
- ❖ gli **aiutanti o gregari**, che partecipano alle prepotenze sotto la guida del bullo i sostenitori, coloro che assistono senza prendere parte all'azione, ma la sostengono e la rinforzano attivamente con incitamenti, risolini, ecc. Essi sono pertanto da considerarsi complici del bullo;

- ❖ gli **spettatori passivi**, vale a dire tutti coloro che osservano e assistono agli atti di violenza, che sanno e che sono coscienti di ciò che sta avvenendo, ma non intervengono perché hanno paura di essere a loro volta vittimizzati; non sanno cosa fare, attendono che qualcun altro agisca al loro posto, non sentendosi (ma a torto) responsabili degli abusi e delle violenze.

2.3 Chi è la vittima

Le **vittime** sono solitamente più ansiose e insicure degli studenti in generale, spesso caute, timide, sensibili e calme; soffrono di scarsa autostima. Generalmente tendono a isolarsi. Il loro rendimento scolastico peggiora gradualmente negli anni; spesso negano l'esistenza del problema e le proprie sofferenze, accettando passivamente quanto accade. Si colpevolizzano, non parlano con nessuno delle prepotenze subite perché si vergognano, per paura di fare la spia o per il timore di subire ritorsioni ancora più gravi.

Si parla invece di **vittima provocatrice** quando è il comportamento di chi subisce a provocare, in qualche modo, gli atti di bullismo: queste vittime richiedono l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso sono trattate negativamente dall'intera classe. Il comportamento di questi studenti è caratterizzato da una combinazione di ansia e aggressività e spesso causa tensione e irritazione non solo nei compagni, ma anche negli adulti.

2.4 Che cosa non è bullismo

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio

della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

Articolo 3 - Definizione e caratteristiche del cyberbullismo

Ai sensi della Legge 29 maggio 2017, n. 71, "per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Le caratteristiche principali del cyberbullismo sono le seguenti:

- **Pervasività:** il cyberbullo è sempre presente su whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc.
- **Anonimato:** dà ai bulli la sensazione di rimanere anonimi.
- **Volontarietà dell'aggressione:** non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.
- **Ampiezza di portata:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale. Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- **Minimizzazione:** gli atti che si sono compiuti sono considerati "solo uno scherzo".
- **Diffusione della responsabilità:** "Non è colpa mia. Lo facevano tutti".
- **Distorsione delle conseguenze:** "Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo", in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.
- **Attribuzione della colpa:** spostarla da sé addossandola all'altro.

3.1 Cosa rientra nel cyberbullismo

Rientrano nel cyberbullismo:

- **Flaming:** un flame (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- **Harassment:** caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- **Cyberstalking:** questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.
- **Denigration:** distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.
- **Impersonation:** caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, a un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell'identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o al proprio account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.
- **Trickery e Outing:** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima. Il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta

ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.

- **Exclusion:** consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.
- **Sexting:** consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.
- **Happy slapping:** cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel sexting), ricattare e "punire" la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o "sgarbo". Spesso i cyberstalker inseriscono oltre al filmato imbarazzante della vittima anche il numero di telefono accompagnato dall'invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

Articolo 4 - Bullismo e cyberbullismo: principali differenze

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- **l'apparente anonimato** e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo, però, non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- **l'indebolimento delle remore etiche:** lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;
- **l'innesto di effetti** come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al **disimpegno morale** del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la **dissoluzione della responsabilità del singolo** nella responsabilità del gruppo;
- il **minimizzare la sofferenza della vittima** e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il **cambio di percezione** di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;

- **l'assenza di limiti spazio-temporali:** posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.

Va specificato che il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un'immagine o un video "postati" possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo
I bulli sono studenti, compagni di classe o d'Istituto, conosciuti dalla vittima	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte a un determinato ambiente	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni

Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato
---	---

Differenze tra bullismo e cyberbullismo. Fonte: <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

Articolo 5 – Riferimenti normativi

- *D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.*
- *Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca.*
- *Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.*
- *Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.*
- *D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.*
- *Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.*
- *Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015).*

- *Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS.*
- *Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.*
- *Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017).*
- *Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.*
- *Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.*
- *Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado.*
- *Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021).*
- *Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.*
- *Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025.*
- *Codice penale, artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612 e 635*
- *Codice civile, artt. 243, 247, e 248*

Articolo 6 – Conseguenze giuridiche del Bullismo e Cyberbullismo

Premesso che, secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c. p.), diverse norme di legge nel codice civile e nel codice penale puniscono i comportamenti dei bulli e dei

cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c. p.);
- la minaccia (art. 612 c. p.);
- la violenza privata (art. 610 c. p.);
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T. U. Privacy);
- la sostituzione di persona (art. 494 c. p.);
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c. p.);
- l'estorsione sessuale (art. 629 c. p.); la pornografia minorile (art. 600 ter, III co., c. p.); la detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c. p.);
- molestie e stalking (art. 660 c. p. e art. 612 bis c. p.);
- la morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 c. p.). Invece, sono in genere associati al bullismo:
 - le percosse (art. 581 c. p.);
 - le lesioni (art. 582 c. p.);
 - l'ingiuria (art. 594 c. p. - Depenalizzato D.lgs 7/2016);
 - il deturpamento di cose altrui (art. 639 c. p.).

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c. c.);
- la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c. c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi a operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere

o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D. L. 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

6.1 Responsabilità delle diverse figure

Negli atti di bullismo e cyberbullismo occorre distinguere le diverse responsabilità:

- **Responsabilità del bullo minorenne:** in merito alla responsabilità del bullo minorenne è opportuno distinguere tra il bullo minore di 14 anni e quello tra i 14 e i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente, purtuttavia può essere riconosciuto "socialmente pericoloso" se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta di altri: in questo caso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice quali il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata. Diversamente, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere: la competenza ad accertare tale capacità spetta al giudice. La Legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede anche l'ammonimento del Questore per l'ultraquattordicenne responsabile di condotte di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne (ma solo nei casi tipizzati dall'art. 7 della detta Legge 71/2017 e in mancanza di querela o denuncia della persona offesa). L'ammonimento questorile richiede da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Nel caso di reiterazione delle condotte di cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene instaurato d'ufficio il processo penale e aggravata la pena. Da ultimo, la già citata Legge 17 maggio 2024, n. 70, apportando anche modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, prevede che il "procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive,

anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali". Tale progetto di intervento educativo può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale, così come la "partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente".

- **Responsabilità del cosiddetto "bullo passivo":** il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo leader. Agli effetti della vigente legge penale vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Per consolidata giurisprudenza penale di legittimità e di merito, la presenza fisica alla consumazione di un reato integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente abbia voluto l'evento del reato e abbia partecipato a esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale. La solidarietà sancita dall'art. 2055 c. c. comporta che, allorché la produzione del fatto dannoso sia addebitabile a più soggetti come conseguenza della loro azione od omissione dolosa o colposa, è sufficiente, per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, che la sua azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, anche se le varie componenti causali costituiscono più fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse.
- **Responsabilità del cosiddetto "spettatore passivo":** come già detto, sono spettatori passivi o "maggioranza silenziosa", quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le vili condotte aggressive di cui sono testimoni. Tuttavia è certo che proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo. Invero la rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo in danno di pari, sovente soggetti fragili bisognosi di umana solidarietà, e la contestuale adesione a una

logica di omertà legittimano e perpetuano la iattanza e sicumera del bullo. Al contrario una forte e coraggiosa opposizione all'arroganza del bullo e l'accoglienza della vittima all'interno di un nuovo gruppo, adombrando la popolarità del bullo, ne decreterebbero la caduta. Stricto jure gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi. Purtroppo vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

- **Responsabilità dei genitori:** responsabilità civile ossia patrimoniale per culpa in educando e per culpa in vigilando (art. 30 Cost.): i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c. p. e artt. 2043-2048 c. c.) causati dall'azione del figlio. Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la culpa in educando per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori. Si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione. Invero il minore, in quanto privo di autonomia patrimoniale, non può risarcire il fatto illecito cagionato ad altri. I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.
- **Responsabilità degli operatori nella scuola** (Dirigente scolastico, docenti, collaboratori scolastici): responsabilità civile per culpa in vigilando. Si ricorda che l'art. 28 Cost. stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici. Si rammenta altresì che i docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di culpa in vigilando. Segnatamente il personale docente e il personale ausiliario sono responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto. Occorre segnalare, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza e l'operatività del cosiddetto "vincolo di solidarietà" tra la culpa in educando e la culpa in vigilando, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione. Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare per iscritto il Dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà ipso facto adeguate azioni di carattere sanzionatorio,

educativo e riparatorio. Inoltre il Dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria. Anche il personale scolastico tutto, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, che, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Commette reato ed è punito con la multa fino a € 516 il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria, salvo che il delitto non sia punibile a querela della persona offesa. Commette, altresì, reato di omessa denuncia ed è punito con la multa fino a € 103 l'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, salvo che si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa.

Responsabilità del Dirigente scolastico: responsabilità civile per culpa in organizzando per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa: nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

Responsabilità dei docenti: responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al Referente per il bullismo oppure al Dirigente scolastico (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

Articolo 7 – Organi Scolastici Permanenti di Presidio

1. **Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo:** coordina le iniziative di prevenzione e contrasto, offre consulenza, cura la formazione, monitora i casi e comunica i dati statistici.

2. **Team antibullismo:** previsto dal Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, n. 18, istruisce i casi, individua le azioni da intraprendere, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale e segnala i casi all'autorità giudiziaria.

a) Il team antibullismo è costituito da:

- Dirigente Scolastico
- Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- Animatore digitale dell'istituto
- Uno psicologo dello sportello scolastico
- Un rappresentante dei genitori individuato in seno al consiglio d'istituto

b) Il team antibullismo è presieduto dal Dirigente Scolastico e si riunisce obbligatoriamente all'inizio di ogni anno scolastico, nel mese di maggio/giugno e ogni qualvolta il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario. ***Le informazioni condivise all'interno del team antibullismo sono soggette a riservatezza.***

3. **Team per l'emergenza:** previsto dal Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, n. 18, interviene in modo tempestivo per la risoluzione di casi di bullismo e cyberbullismo rilevati.

a) Il team per l'emergenza è costituito da:

- Dirigente Scolastico
- 1[^] Collaboratore del Dirigente Scolastico
- Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- Coordinatore progettuale della scuola primaria
- Un docente delle classi coinvolte (coordinatore o altro)
- Psicologo dello sportello scolastico ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

4. **Tavolo permanente di monitoraggio:** la Legge 17 maggio 2024, n. 70, prevede che si istituisca nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle

Linee di orientamento, anche un "tavolo permanente di monitoraggio, del quale, nel nostro Istituto fanno parte:

- a) Dirigente scolastico o suo delegato, che presiede il Tavolo;
- b) Referenti Scolastici per il bullismo e il cyber-bullismo della scuola primaria e della scuola secondaria di I Grado
- c) Animatore Digitale dell'istituto
- d) Psicologa dello sportello scolastico
- e) Un rappresentante dei genitori individuato in seno al consiglio d'istituto

Il Tavolo si avvale altresì di un rappresentante delle forze dell'ordine (Carabinieri) e può altresì avvalersi della collaborazione di esperti esterni in materia di psicologia, pedagogia e diritto, nonché di enti locali per attività di sensibilizzazione e formazione.

Articolo 8 – Prevenzioni Scolastiche Contro il Bullismo e il Cyberbullismo

1. **Prevenzione primaria (universale):** azioni rivolte a tutta la popolazione scolastica per promuovere un clima positivo e un senso di comunità, inclusi incontri con esperti, questionari anonimi e punti di raccolta per segnalazioni.
2. **Prevenzione secondaria (selettiva):** azioni rivolte a gruppi di studenti con dinamiche critiche, che includono attività di discussione, role-playing e monitoraggio continuo.
3. **Prevenzione terziaria (indicata):** azioni rivolte a singoli alunni a rischio, con l'obiettivo di recuperare e prevenire le condotte di bullismo.

Articolo 9 – Procedura per la Gestione di Episodi

1. **Segnalazione:** Episodi di bullismo o cyberbullismo possono essere segnalati al Referente di Istituto o al Dirigente Scolastico, anche in forma anonima, compilando il **modulo di segnalazione (Allegato 1)**.

Il modulo può essere consegnato, a mano, al Coordinatore di classe, al docente Referente dell'area bullismo e cyberbullismo (a quest'ultimo anche mediante e-mail all'indirizzo sos.bullismo@icfutura.it) o al Dirigente scolastico.

2. **Valutazione:** Il Referente e il Dirigente analizzano la segnalazione, coinvolgendo le parti interessate, secondo prassi che tutelino la riservatezza e la privacy delle stesse.
3. **Intervento:** Si attuano interventi educativi o disciplinari, nel rispetto delle normative vigenti.
4. **Monitoraggio:** Gli episodi segnalati sono monitorati per valutare l'efficacia degli interventi adottati.

Articolo 10 – Sanzioni Disciplinari Scolastiche

1. Per gli studenti coinvolti in episodi accertati di bullismo o cyberbullismo, si applicano sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità del fatto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità.
3. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato ascoltato.
4. Le sanzioni devono essere temporanee, proporzionate e ispirate al principio della riparazione del danno. Nelle sanzioni devono prevalere i profili educativi rispetto a quelli sanzionatori.
5. Le sanzioni variano dalla nota disciplinare alla sospensione fino all'allontanamento dalla comunità scolastica.
6. Le sanzioni disciplinari per atti di bullismo e cyberbullismo sono indicate nella seguente tabella:

7. Per gli episodi più gravi, la scuola si riserva di informare le autorità competenti.
8. Le sanzioni disciplinari per atti di bullismo e cyberbullismo sono indicate nella seguente tabella:

Tipologia di Bullismo	Prima Sanzione	In caso di Recidiva	Condotta Gravissima
Bullismo fisico	provvedimento di allontanamento dalle lezioni in funzione della gravità: da 1 a 2 giorni con "attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare" (DPR 134 art.4, comma 8 bis) ed eventuale attività a favore della comunità scolastica; da 3 a 15 giorni con "attività di cittadinanza attiva e solidale" (DPR 134 art. 4, comma 8 ter)	provvedimento di allontanamento dalle lezioni in funzione della gravità: da 3 a 15 giorni con "attività di cittadinanza attiva e solidale" (DPR 134 art. 4, comma 8 ter)	allontanamento superiore ai quindici giorni e percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Bullismo verbale			
Bullismo relazionale			
Bullismo sessuale			
Bullismo discriminatorio			
Flaming			
Harassment			
Cyberstalking			
Denigration			
Impersonation			
Outing and trickery			
Exclusion			
Happy Slapping			
Sexting			

Articolo 11 – Azioni di prevenzione e contrasto al bullismo

1. Partecipazione alla *Giornata del rispetto* attraverso momenti di riflessione, condivisione e dialogo tra tutte le componenti della comunità scolastica.
2. Istituzione dell'indirizzo mail sos.bullismo@icfutura.it gestita dal referente scolastico della prevenzione e del contrasto al bullismo al cyberbullismo. Attraverso l'indirizzo mail le studentesse e gli studenti potranno inviare segnalazioni e riferire eventi di cui sono a conoscenza, al fine di attivare immediatamente le strategie di intervento.
3. Somministrazione di un questionario anonimo attraverso l'applicazione "Google moduli" a tutte le classi al termine del primo quadrimestre, per la rilevazione della percezione sui casi di bullismo e cyberbullismo nonché sul rispetto delle regole. Il questionario è disponibile al seguente link: <https://forms.gle/iSN9JnV1g6s6yJQg9> Creazione di una sezione all'interno del sito internet della scuola, in cui saranno indicate le modalità di segnalazione dei casi di bullismo e cyberbullismo e le iniziative intraprese dalla scuola per il contrasto e la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo
4. Partecipazione di tutto il personale docente a corsi di formazione relativi alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
5. Programmazione di incontri formativi per le studentesse e gli studenti, le famiglie e il personale scolastico.
6. Attività didattiche curriculari ed extracurriculari relative al tema della prevenzione e del contrasto al bullismo e cyberbullismo, con il coinvolgimento degli enti locali, delle forze dell'ordine, delle associazioni del terzo settore, di figure professionali ed esperti.
7. Stipula di convenzioni con associazioni ed enti pubblici per la predisposizione di attività educative finalizzate al cosiddetto recupero anticipato delle studentesse e degli studenti.
8. Raccolta e monitoraggio dei dati raccolti relativi agli episodi di bullismo e cyberbullismo.
9. Sportello di ascolto per supporto offerto dal diritto allo studio dell'Ente Comunale.
10. Promozione di campagne di sensibilizzazione attraverso strumenti digitali

e tradizionali.

Articolo 12 – Monitoraggio e Aggiornamento del Codice

1. Il presente Codice è soggetto a revisione annuale per garantirne l'efficacia e l'adequatezza.
2. Eventuali modifiche saranno deliberate dal Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio d'Istituto.

Articolo 13 – Disposizioni Finali

1. Il presente Codice è parte integrante del Regolamento d'Istituto e viene consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione delle studentesse e degli studenti.

Modulo di prima segnalazione di caso di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo

Nome di chi compila la segnalazione: _____

Data: _____

1. La persona che ha segnalato il caso di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è:

- La vittima
- Un compagno della vittima
- Madre/Padre/Tutore della vittima
- Insegnante
- Altro

2. Vittima (presunta)

Nome Classe _____

Altre vittime Classe _____

Altre vittime Classe _____

-

3. Bullo o bulli (presunti)

Nome Classe _____

Nome Classe _____

Nome Classe _____

-

4. Descrizione breve del problema presentato (dare esempi concreti degli episodi di prepotenza).

5. Quante volte sono successi gli episodi?

Dove sono successi gli episodi?

La presente scheda può essere consegnata, a mano, al Coordinatore di classe, al docente Referente dell'area bullismo e cyberbullismo (a quest'ultimo anche mediante e-mail all'indirizzo sos.bullismo@icfutura.it) o al Dirigente scolastico.